

## ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **quattordici** del mese di **marzo**, alle ore 13,45, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Cavarretta Michele, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Scarcella Giuseppe.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

**§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SU COMPENSI PROFESSIONALI)** ed il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. Giliberti Pasquale, con pec del 24/02/2017, ha comunicato la rinuncia al parere di congruità richiesto nei confronti del Sig. ===== (Prot. N. 3359/16 dell'11/11/2016 – F13 N. 42/2016), deliberato dal Consiglio nella seduta del 31/01/2017. Il Consiglio prende atto invito e dispone invitarsi l'Avv. Pasquale Giliberti al versamento dell'1.5 % sull'importo liquidato, secondo quanto previsto dall'art. 11 del vigente regolamento consiliare in materia di liquidazione dei compensi professionali.

**Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE)** ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa dichiarazione di astensione dell'avv. Giuseppina Montericcio con riferimento alle istanze dalla N. 171/2017 G.P. alla N. 174/2017 G.P. e dell'Avv.

Tiziana Pugliesi con riferimento all'istanza N. 178/2017 G.P.; delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente elenco:

69 / 2017 G.P.	160 / 2017 G.P.	161 / 2017 G.P.	162 / 2017 G.P.	163 / 2017 G.P.	164 / 2017 G.P.
166 / 2017 G.P.	167 / 2017 G.P.	169 / 2017 G.P.	170 / 2017 G.P.	171 / 2017 G.P.	172 / 2017 G.P.
173 / 2017 G.P.	174 / 2017 G.P.	175 / 2017 G.P.	176 / 2017 G.P.	177 / 2017 G.P.	178 / 2017 G.P.
179 / 2017 G.P.	180 / 2017 G.P.	181 / 2017 G.P.	182 / 2017 G.P.	183 / 2017 G.P.	184 / 2017 G.P.
185 / 2017 G.P.	186 / 2017 G.P.	187 / 2017 G.P.	188 / 2017 G.P.	189 / 2017 G.P.	190 / 2017 G.P.
191 / 2017 G.P.	192 / 2017 G.P.	193 / 2017 G.P.	194 / 2017 G.P.	195 / 2017 G.P.	196 / 2017 G.P.
197 / 2017 G.P.	198 / 2017 G.P.	199 / 2017 G.P.	200 / 2017 G.P.	201 / 2017 G.P.	202 / 2017 G.P.
203 / 2017 G.P.	204 / 2017 G.P.	205 / 2017 G.P.	206 / 2017 G.P.	207 / 2017 G.P.	208 / 2017 G.P.
209 / 2017 G.P.	210 / 2017 G.P.	211 / 2017 G.P.	212 / 2017 G.P.	213 / 2017 G.P.	214 / 2017 G.P.
215 / 2017 G.P.	216 / 2017 G.P.	218 / 2017 G.P.	219 / 2017 G.P.	220 / 2017 G.P.	221 / 2017 G.P.
222 / 2017 G.P.	223 / 2017 G.P.	224 / 2017 G.P.	225 / 2017 G.P.	226 / 2017 G.P.	227 / 2017 G.P.
228 / 2017 G.P.	230 / 2017 G.P.	231 / 2017 G.P.	232 / 2017 G.P.	234 / 2017 G.P.	235 / 2017 G.P.
236 / 2017 G.P.	237 / 2017 G.P.	238 / 2017 G.P.	239 / 2017 G.P.	240 / 2017 G.P.	241 / 2017 G.P.
242 / 2017 G.P.	243 / 2017 G.P.				

giusti separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

**Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):** Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza n. 1081/2016 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla quale è stato proposto il rigetto per espressa rinuncia all'istanza formulata dall'Avv. Vito Genovese , in data 31/01/2017.

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell'Avv. Vito Genovese, esaminata l'istanza Prot. n° 1081/2016 G.P.; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 1081/2016 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato giusto separato provvedimento firmato digitalmente, disponibile sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC al difensori nominato ed a competente ufficio giudiziario.

**Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):** Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio:

1. l'istanza del 13/02/2017, con cui l'Avv. D'Amico Daniele, n.q. di procuratore di =====e nell'interesse di quest'ultima, ha richiesto la rettifica del provvedimento n. 1045 G.P. del 06/12/2016 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio civile innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti del

Sig. ===== avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi. Ciò in quanto nelle more del deposito del ricorso per separazione congiunto, sono sorti contrasti che hanno fatto venire meno l'accordo tra le parti e, pertanto, al fine di iscrivere a ruolo il giudizio per separazione giudiziale, si rende necessaria la modifica del provvedimento. Il Consiglio, ritenendo che la delibera ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 1045/2016 G.P. risulta conforme alle richieste formulate nell'istanza depositata, dichiara inammissibile la richiesta dell'Avv. Daniele D'Amico in quanto il provvedimento in esame non contiene errori materiali afferenti la sua redazione ed invita l'istante al fine di promuovere il giudizio di separazione giudiziale con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 115/2002, alla presentazione di nuova istanza di ammissione, previa rinuncia alla precedente.

2. l'istanza del 07/03/2017, con cui l'Avv. Raineri Valeria Maria, n.q. di procuratore di =====e nell'interesse di quest'ultima, ha richiesto la rettifica del provvedimento n. 995/2016 G.P. del 22/11/2016 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio civile innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti del Sig. ===== avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi. Ciò in quanto nelle more del deposito del ricorso per separazione congiunto, sono venute meno le condizioni per la separazione consensuale, rendendosi necessaria la modifica del provvedimento di ammissione per promuovere un giudizio per la separazione giudiziale. Il Consiglio, ritenendo che la delibera ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 995/2016 G.P. risulta conforme alle richieste formulate nell'istanza depositata, dichiara inammissibile la richiesta dell'Avv. Raineri Valeria Maria in quanto il provvedimento in esame non contiene errori materiali afferenti la sua redazione ed invita l'istante al fine di promuovere il giudizio di separazione giudiziale con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 115/2002, alla presentazione di nuova istanza di ammissione, previa rinuncia alla precedente.

3. l'istanza del 10/02/2017, con cui l'Avv. Benenati Anna Maria, n.q. di procuratore di =====e nell'interesse di quest'ultima,, ha richiesto la rettifica del provvedimento n. 1074/2015 G.P. del 10/11/2015 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio civile innanzi il Giudice di Trapani nei confronti del Sig. ===== e dell'impresa ===== in persona del suo legale rappresentante avente ad oggetto risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 c.c.. Ciò in quanto il Giudice di Pace di Trapani, con sentenza n. 517/2016 del 01/12/2016 che ha definito il giudizio di cui sopra, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Giudice di Pace di Alcamo disponendo la riassunzione dinanzi a quel

Giudice entro 60 gg. dalla notifica (02/12/2016). Il Consiglio, ritenendo che la delibera ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 1074/2015 G.P. risulta conforme alle richieste formulate nell'istanza depositata, dichiara inammissibile la richiesta dell'Avv. Benenati Anna Maria in quanto il provvedimento in esame non contiene errori materiali afferenti la sua redazione ed invita l'istante al fine della riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 115/2002, alla presentazione di nuova istanza di ammissione.

**Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):**

1. Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota depositata dall'Avv. Mauro Genovese, in data 2/3/2017, per effetto della rimessione in termini concessa dal Consiglio con decisione del 07/02/2017, ad integrazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 1019/2016 G.P. presentata il 21/11/2016 dal Sig. =====. Il Consiglio:
  - Riesaminata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n° 1019/2016 G.P. presentata in data 21/11/2016 dal Sig. =====;
  - esaminata la documentazione integrativa fornita a corredo e depositata in data 02/03/2017 dal difensore nominato;
  - vista la delibera consiliare del 7/2/2017;
  - accertata l'ammissibilità della domanda in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002;
  - ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dal richiedente, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002;
  - rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nell'istanza e della documentazione prodotta;
  - ritenuto che il difensore nominato **Avv. Genovese Mauro** risulta iscritto nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di **Trapani** (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25);

## DELIBERA

di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il Sig. =====,  
per **promuovere un giudizio** innanzi il **Tribunale Civile di Trapani** nei confronti di ===== avente ad  
oggetto **cessazione degli effetti civili del matrimonio**.

Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante, al Giudice competente per la trattazione della controversia, nonché al competente Ufficio Finanziario.

2. Il Consigliere Segretario sottopone, quindi, all'esame del Consiglio l'ulteriore nota depositata dall'Avv. Mauro Genovese, in data 2/3/2017, per effetto della rimessione in termini concessa dal Consiglio con decisione del 07/02/2017, ad integrazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 1053/2016 G.P. presentata il 29/11/2016 dal Sig. =====. Il Consiglio:

- Riesaminata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n° 1053/2016 G.P. presentata in data 29/11/2016 dal Sig. =====;
- esaminata la documentazione integrativa fornita a corredo e depositata in data 02/03/2017 dal difensore nominato;
- vista la delibera consiliare del 7/2/2017;
- accertata l'ammissibilità della domanda in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002;
- ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dal richiedente, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002;
- rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nell'istanza e della documentazione prodotta;
- ritenuto che il difensore nominato **Avv. Genovese Mauro** risulta iscritto nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di **Trapani** (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25);

## DELIBERA

di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il Sig. =====, per **promuovere un giudizio** innanzi il **Tribunale Civile di Trapani** nei confronti di ===== avente ad oggetto **Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio.**

Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante, al Giudice competente per la trattazione della controversia, nonché al competente Ufficio Finanziario.

§ **In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23/02/2017 dall'Avv. **Agliastro Antonio**, nato ad Erice (TP) il 13/01/1986, iscritto al N. 913 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 23/02/2016, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione allegata;

Ritenuto che il richiedente ha prodotto idonea documentazione attestante il possesso del requisito di cui alla lett. a) del comma 1bis dell'art. 29 disp. att. c.p.p. (partecipazione a un corso biennale di perfezionamento ed aggiornamenti per la difesa d'ufficio della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale);

Ritenuto inoltre che l'istante risulta essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 11 L. 247/12 e non risulta avere mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto pertanto che l'Avv. **Agliastro Antonio** è in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio;

ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Agliastro Antonio**, nato ad Erice (TP) il 13/01/1986 (GLSNTN86A13D423D), iscritto al N. 913 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 23/02/2016.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati:

1. Avv. **Argentino Antonella**, nata ad Erice (TP) il 24/12/1979;
2. Avv. **Asta Caterina**, nata ad Erice (TP) il 22/08/1981;
3. Avv. **Ciulla Maria Cristina**, nata ad Erice (TP) l'11/04/1977;
4. Avv. **Mannina Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 25/10/1981.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità

#### **ESPRIME**

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

1. Avv. **Argentino Antonella**, nata ad Erice (TP) il 24/12/1979;
2. Avv. **Asta Caterina**, nata ad Erice (TP) il 22/08/1981;
3. Avv. **Ciulla Maria Cristina**, nata ad Erice (TP) l'11/04/1977;
4. Avv. **Mannina Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 25/10/1981.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Avv. **Benenati Gaspare**, iscritto al N. 876 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015;

Avv. **Como Laura**, iscritta al N. 838 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2014;

Avv. **Coppola Francesco** iscritto al N. 771 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 20/09/2011;

Avv. **Sinatra Simona** iscritta al N. 844 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2014);

Avv. **Amodeo Sebastiana Marinella** iscritta al N. 921 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 25/02/2014;

tendenti ad ottenere l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, penali, amministrativi, contabili e tributari. Il Consiglio, esaminati i fascicoli personali e constatata la regolarità delle domande per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, dispone l'inserimento degli Avv.ti Benenati Gaspare, Como Laura, Coppola Francesco, Sinatra Simona, Amodeo Sebastiana Marinella nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

**§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21/02/2017 dalla Dott.ssa **Regina Veronica**, nata a Palermo (PA) il 02/06/1985, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Ad unanimità,

#### **DELIBERA**

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati la Dott.ssa **Regina Veronica**, nata a Palermo (PA) il 02/06/1985, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.



§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI) il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data dall'Avv. **Di Maria Giovanna**, nata a Ferrara il 04/05/1978, al fine di ottenere l'iscrizione per trasferimento dall'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine di Siena all'elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ex art. 23 L. 247/2012, tenuto da questo Ordine.

Il Consiglio, vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di trasferimento, l'istante risulta, allo stato, iscritta nell'Albo ordinario tenuto dall'Ordine Forense di Siena, da cui ha ottenuto il rilascio di nulla osta per il trasferimento della Sua iscrizione nell'Albo ordinario tenuto da quest'Ordine.

Ritenuto che la domanda di iscrizione per trasferimento non possa essere accolta in quanto il trasferimento dell'iscrizione dall'albo di un ordine professionale a quello di un altro trova la sua ragione nella variazione del domicilio professionale, ma va escluso qualora, per effetto del trasferimento, si realizzi un passaggio tra albi differenti per natura, presupposti e finalità e tali sono l'albo ordinario e l'elenco speciale ex art. 23 L. 247/2012.

Ritenuto, inoltre, che l'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, è fondata su presupposti differenti rispetto all'iscrizione nell'albo ordinario, costituendo una deroga al regime delle incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione di avvocato e rappresentando un'eccezione assolutamente peculiare nella vita dell'avvocato, che diversamente, non potrebbe contemporaneamente esercitare la professione e mantenere un rapporto di pubblico impiego.

Ciò premesso, il Consiglio, a seguito delle risultanze emerse e prima ancora di pronunciarsi, ad unanimità, sospende ogni decisione in merito all'accoglimento della domanda di iscrizione per trasferimento nell'elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ex art. 23 L. 247/2012; ed in osservanza delle disposizioni di legge (art. 17 comma 7 della legge 31/12/2012, n. 247), deliberato di invitare l'Avv. **Di Maria Giovanna** al deposito presso la Segreteria, nel termine di gg. 5 dalla ricezione della richiesta, eventuali osservazioni e/o memorie che il Consiglio valuterà prima di adottare qualsiasi decisione; rendendo nota, inoltre, che la facoltà di richiedere l'audizione personale anche in occasione della seduta che il Consiglio terrà il prossimo 30 marzo 2017.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (**REVISIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =====, iscritto al n. === dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine, è risultato, all'esito delle comunicazioni allo stesso indirizzate per il mancato versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2016, irreperibile sia al domicilio professionale dichiarato che alla residenza anagrafica conosciuta al COA.

Il Consiglio, considerato che la legge professionale n. 247/2012 prevede, all'art. 7, rigide disposizioni in ordine al domicilio professionale, che costituisce requisito necessario per il mantenimento dell'iscrizione, accertata l'irreperibilità dell'iscritto al domicilio conosciuta, in forza della previsione recata dal comma 9 dell'art. 17 della citata legge, delibera di procedere alla cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. =====.

Dispone con il presente atto, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 12 della Legge 247/2012, di rivolgere all'Avv. ===== un preliminare invito a presentare proprie osservazioni, con facoltà in capo al medesimo di chiedere di essere ascoltato, come prescritto dal comma 12 del summenzionato art. 17.

Dispone, altresì, la notifica dell'estratto del presente verbale presso il domicilio conosciuta dell'Avv. ===== anche ai sensi dell'art. 143 c.p.p..

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (**REVISIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =====, iscritto al n. === dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine, risultato, all'esito delle comunicazioni allo stesso indirizzate per il mancato versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2016, irreperibile sia al domicilio professionale dichiarato che alla residenza anagrafica conosciuta al COA, ha provveduto a comunicare, in data 13/03/2017, la variazione dei propri dati relativi sia al domicilio professionale che alla residenza, depositando scheda di aggiornamento dati presso gli uffici di segreteria.

Il Consiglio prende atto e dispone invitarsi l'Avv. ===== al deposito di dichiarazione ex art. 7 L. 247/2012.

**In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI),**

il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Parisio Francesco**, nato ad Erice (TP) il 22/10/1988;

Dott.ssa **Scifo Marilena**, nata ad Erice (TP) il 30/01/1991;

Dott. **Catalano Simone**, nato ad Erice (TP) il 16/01/1992;

Dott. **Piacentino Massimo**, nato ad Erice (TP) il 20/05/1991;

tendenti ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

**Visto il** Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

ad unanimità,

### **DELIBERA**

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott. **Parisio Francesco**, nato ad Erice (TP) il 22/10/1988;

Dott.ssa **Scifo Marilena**, nata ad Erice (TP) il 30/01/1991;

Dott. **Catalano Simone**, nato ad Erice (TP) il 16/01/1992;

Dott. **Piacentino Massimo**, nato ad Erice (TP) il 20/05/1991.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

**In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI):**

- Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 22/02/2017 della Dott.ssa **Aloisio Maria**, nata ad Erice (TP) il 27/11/1982, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa **Aloisio Maria** è stata iscritta al n. 2433 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 25/10/2011 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 09/11/2011;

Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa **Aloisio Maria** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la Dott.ssa **Aloisio Maria** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa **Aloisio Maria**, nata ad Erice (TP) il 27/11/1982, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*

-Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 2/3/2017 della Dott.ssa **D'Angelo Valeria**, nata a Palermo il 15/05/1985, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa **D'Angelo Valeria** è stata iscritta al n. 2508 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 23/04/2013;

Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa **D'Angelo Valeria** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la Dott.ssa **D'Angelo Valeria** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa **D'Angelo Valeria**, nata a Palermo il 15/05/1985,

concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*

Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 3/3/2017 della Dott.ssa **Colomba Loredana**, nata ad Alcamo (TP) il 20/08/1989, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa **Colomba Loredana** è stata iscritta al n. 2617 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 28/04/2015;

Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa **Colomba Loredana** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la Dott.ssa **Colomba Loredana** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa **Colomba Loredana**, nata ad Alcamo (TP) il 20/08/1989, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*

- il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 10/3/2017 della Dott.ssa **Di Bella Margherita**, nata ad Erice (TP) il 29/03/1988, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa **Di Bella Margherita** è stata iscritta al n. 2556 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 28/02/2014;

Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa **Di Bella Margherita** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la Dott.ssa **Di Bella Margherita** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

#### DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa **Di Bella Margherita**, nata ad Erice (TP) il 29/03/1988, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*

- il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 10/3/2017 del Dott. **Fileti Orazio**, nato ad Erice (TP) il 04/10/1988, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che il Dott. **Fileti Orazio** è stato iscritto al n. 2587 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 26/11/2014;

Ritenuto che nei confronti del Dott. **Fileti Orazio** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che il Dott. **Fileti Orazio** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

#### DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. **Fileti Orazio**, nato ad Erice (TP) il 04/10/1988, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

**§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 406/1985)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 28/02/2017 del Dott. **Navarra Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 09/01/1989, iscritto al **N. 2633** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'ammissione all'esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Il Consiglio:

**Presa** conoscenza dell'istanza di cui sopra;

**Ritenuto** che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **21/07/2015**;

**Visto** il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data di entrata in vigore del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente;

**Ritenuto**, pertanto, che è già decorso l'anno d'iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo per un periodo non superiore ad anni sei dal decorso dell'anno d'iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242);

**Esaminata** la documentazione prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica;

**Vista** la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479,

### DELIBERA

di ammettere il praticante avvocato Dott. **Navarra Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 09/01/1989, all'esercizio del patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d'iscrizione nel Registro dei Praticanti - dinanzi ai Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali e Sezioni distaccate dello stesso Distretto, in composizione monocratica e limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da prestarsi avanti al Presidente del Tribunale di Trapani.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. **ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO (EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012)** il Consigliere Segretario passa la parola al Consigliere Avv. Filippi Pieranna che, giusto incarico conferito dal Consiglio, relaziona in merito all'obbligo del versamento della tassa CC.GG. da parte del praticante avvocato che, al termine dei 6 mesi di iscrizione nel Registro, intenda richiedere l'abilitazione al patrocinio, ai sensi dell'art. 41, comma 12° della legge professionale N. 247/2012. Il Consigliere Avv. Filippi Pieranna ritenuto che dalla disamina delle nuove disposizioni in materia di esercizio della professione forense da parte del praticante avvocato (art. 41 L. n. 247/2012 ed art. 9 del D.M. n. 70/2016) emerge che i nuovi praticanti abilitati possono esercitare attività professionale giudiziale solo ed esclusivamente in sostituzione del proprio dominus o al massimo degli altri avvocati appartenenti allo stesso studio, con delega non orale bensì scritta da parte di quest'ultimo (art.14 L. n. 247/2012 "Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta" ); non potendo (più) avere cause proprie o essere inseriti nel mandato difensivo, come in passato e svolgere l'attività giudiziaria nei limiti come definiti dalla L. 16.12.99, n. 479.



Ritenuto che tale abilitazione seppur in chiave sostitutiva non viene conseguita dal praticante in via automatica con l'iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati ma deve essere richiesta dall'interessato ed il COA deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni. Richiesta cui segue l'impegno solenne disciplinato sempre all'art. 9 del DM n. 70/2016.

Ritenuto che l'attività di sostituzione dell'avvocato prevista per i praticanti abilitati secondo la nuova disciplina, sebbene più restrittiva rispetto a quella prevista dalla disciplina previgente, è stata pensata e disciplinata dal legislatore come una "professione" non soggetta ad alcun automatismo ma ad un'apposita scelta del praticante che risulti in possesso dei requisiti normativamente prescritti. Ed in quanto "professione" l'attività di sostituzione del praticante abilitato, (al pari di quella svolta in generale dall'avvocato sostituto di udienza) è soggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative (art. 22 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641) che presuppone per l'appunto l'esercizio di una "professione".

Ritenuto, inoltre, che al fine dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative, l'attività deve necessariamente rientrare nell'ambito di una "professione". Rilevando sul punto:

-sia l'art. 2229 c.c. ("esercizio delle professioni intellettuali"), secondo il quale un'attività è "professione" ("professione intellettuale") se il suo esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi,

-sia l'art. 2231 c.c., secondo il quale "quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [...]".

Ritenuto che entrambi i presupposti sopra richiamati (iscrizione nell'apposito albo ed esercizio dell'azione per il pagamento dei compensi come disciplinati all'art. 9 del DM n. 55/2014) ricorrono anche nel caso del praticante abilitato all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato. E del resto, sulla questione è già intervenuta in passato l'Agenzia delle Entrate, la quale con la risoluzione n. 103/E/2010 ha affermato che può definirsi "professione" soggetta a tassazione solo l'attività del praticante iscritto all'albo per gli anni successivi al primo, in quanto in questo caso ricorre la condizione di prestare giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto, la cui formula fa espresso riferimento alla professione forense (art. 8, R.D.L. n. 1578/1933). Per tale ragione, sempre secondo la predetta risoluzione n. 103/E/2010, l'iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti avvocati, poiché non abilita all'esercizio di alcuna professione, non comporta l'applicazione della tassa sulle concessioni governative proprio per carenza dei presupposti di applicazione. Dal secondo anno in poi, invece, la tassa di

concessione governativa sarà dovuta per un importo pari a 168 euro fissi, poiché - trascorsi 12 mesi di iscrizione - i praticanti all'albo possono svolgere la professione forense.

Da quanto sopra esposto consegue che il praticante avvocato, il quale, una volta in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, chieda ed ottenga dal Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione all'esercizio dell'attività **professionale** in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, allora dovrà anche versare la tassa di concessione governativa.

Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere Avv. Filippi condividendone i contenuti dispone che al momento della richiesta di ammissione al patrocinio ex art. art. 41 L. n. 247/2012 ed art. 9 del D.M. n. 70/2016 dovrà essere versata la tassa di CCGG.

**§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (COMPIUTA PRATICA):** Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 28/02/2017 dal Dott. **Navarra Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 09/01/1989, iscritto al N. 2633 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 21/07/2015, il quale, avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall'art. 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiede il rilascio del certificato di compiuta della pratica.

Il Consiglio, vista la domanda presentata in data 28/02/2017 dal Dott. Navarra Vincenzo udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica.

**§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE),** il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 27/02/2017, con la quale la Dott.ssa **Serraino Drago Maria Elena**, nata ad Erice (TP) il 21/05/1985, iscritta al N. 2718 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/07/2016 ed ammessa alla frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto di Palermo a far data dal 30/01/2017, ha richiesto l'esonero dallo svolgimento del secondo e terzo semestre di pratica forense (26/01/2017 – 26/01/2018), avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle quali il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, è valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso alla professione di avvocato. Il Consiglio concede l'esonero.

**§ Sempre in relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE),** il Consigliere Segretario riferisce che il C.N.F., con circolare N. 5-C del 3/3/2017, ha trasmesso la convenzione quadro sottoscritta, ai sensi degli

artt. 40 comma 2 e 41 comma 6° della L. 247/2012, con la conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche per l'anticipazione di sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso. Il Consiglio prende atto e da incarico ai Consiglieri Avv. Mario Serraino Drago e Avv. Pieranna Filippi per un approfondimento al fine della sottoscrizione di convenzione in sede locale.

**§ Passando al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE "AVV. PIETRO DRAGO")**

Il Presidente riferisce che la prevista riunione con i rappresentanti della Scuola si terrà il 15/03/2016 ore 16.00 con delega alla partecipazione del Consigliere Avv. Mario Serraino Drago. Il Consiglio prende atto..

**§ Passando al sedicesimo punto posto all'O.d.G. ( ESPOSTI/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI ) :**  
il Consigliere Segretario riferisce che:

- Con pec del 23/02/2017, l'Avv. =====ha riscontrato la richiesta di chiarimenti a seguito dell'esposto dell'Avv. ===== dell'11/01/2017. A sua volta, l'Avv. =====, con le deduzioni presentate, ha richiesto al Consiglio di valutare la condotta dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone rubricarsi la segnalazione a carico dell'Avv. ===== nel registro delle segnalazioni ai fini della trasmissione del fascicolo al Consiglio distrettuale di disciplina presso la Corte di Appello di Palermo.
- Con pec del 09/03/2017, l'Avv. ===== ha richiesto la revoca della segnalazione dell'11/01/2017 nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio prende atto e dispone inserimento a fascicolo di cui al punto precedente ai fini della trasmissione del fascicolo al Consiglio distrettuale di disciplina presso la Corte di Appello di Palermo.
- L'Avv. ===== ha integrato le deduzioni del 23/02/2017 in relazione all'esposto dell'Avv. ===== dell'11/01/2017 Il Consiglio dispone rubricarsi quale segnalazione a carico dell'Avv. =====, ponendo in allegato le note di cui alla segnalazione dell'Avv. ===== di cui ai punti precedenti. Dispone, inoltre, la trasmissione al CDD con all'avv. ===== al deposito di eventuali chiarimenti al CDD.

**§ Passando al diciassettesimo punto posto all'O.d.G.. (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE)**

- La Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 02/03/2017, ha trasmesso la delibera adottata dal Consiglio nella seduta del 23/02/2017 in relazione al bando di gara per l'esternalizzazione del servizio di call center a favore degli iscritti alla cassa forense per la durata di anni 4 con importo presunto a base d'asta di € 8.000.000,00. Il Consiglio, preso atto della nota a riscontro del Presidente di Cassa Forense rinvia ogni decisione all'esito dell'incontro del 9-10 giugno 2017.

§ Passando al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (**FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**):

**ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:**

- L'Avv. Pietro Bruno, n.q. di referente dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento OCC ODCEC di Trapani, con istanza del 06/02/2017, ha richiesto l'accREDITAMENTO delle attività formative riservate ai gestori della crisi ma che potranno essere estese anche agli iscritti limitatamente alla disponibilità dei posti . Il Consiglio delibera l'accREDITAMENTO dell'evento con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi.

- L'Avv. Chiara Iraci, con e-mail del 17/02/2017, ha trasmesso ai fini di un eventuale accREDITAMENTO la locandina del corso di public speaking per professionisti, organizzato da The Academy - Scuola di Musical e Arti Performative, in programma nei mesi di marzo – aprile – maggio 2017. Il Consiglio dispone invitarsi l'avv. Iraci a fornire maggiori dettagli.

- La Camera Penale di Trapani, con nota del 24/02/2017, ha richiesto l'accREDITAMENTO con n. 4 crediti formativi dello stage di comunicazione persuasiva, evento formativo fuori convenzione, che sarà tenuto dal prof. Emanuele Montagna" il prossimo 17 marzo 2017 presso il Tribunale di Trapani. Il Consiglio delibera l'accREDITAMENTO dell'evento con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi e dispone dare incarico ad un hostess per l'espletamento delle operazioni di registrazione.

- Con istanza in data 2/3/2017, l'Agenzia di Trapani della Giuffrè Editore s.p.a. ha richiesto l'accREDITAMENTO del convegno dal titolo "Il diritto di famiglia tra interventi normativi e nuovi orientamenti giurisprudenziali" in programma il prossimo 22 maggio 2017 ore 15,00 – 19,00 presso il Hotel Baia dei Mulini (Numero massimo partecipanti 120). Il Consiglio delibera l'accREDITAMENTO dell'evento con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi.

**ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI:**

- L'Avv. Ernesto Leone, con istanza del 10/01/2017, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per il triennio formativo 2017/2019, ai sensi dell'art. 15, co. 2 lett. a) "*adempimento dei doveri collegati alla paternità*" e lett. c) "*particolari condizioni personali*" del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio ritenute valide le motivazioni addotte concede esonero totale per il triennio 2017/2019.

- L'Avv. Gagliardo Massimo, con istanza del 21/2/2017, ha richiesto l'esonero totale dagli obblighi formativi per il triennio formativo **2017/2019**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. b) (malattia cronica della moglie) del Regolamento per la formazione

professionale continua obbligatoria. Il Consiglio ritenute valide le motivazioni addotte concede esonero totale per il triennio 2017/2019.

- L'Avv. Caleca Francesca, con istanza del 21/2/2017, ha richiesto l'esonero totale dagli obblighi formativi per il triennio formativo **2017/2019**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. b) (grave malattia della madre) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio ritenute valide le motivazioni addotte concede esonero totale per il triennio 2017/2019.

§ Prima di passare all'esame del successivo punto all'O.d.G. dell'odierna seduta, alle ore 14,20 vengono introdotti nell'aula consiliare gli Avv.ti **Caradonna Domenica**, nata ad Erice (TP) il 01/04/1986 e **Gervasi Fabio**, nato ad Alcamo (TP) il 17/07/1983, i quali chiedono, in forza delle delibere d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Trapani adottate dal Consiglio rispettivamente in data 07/02/2017 e 21/02/2017, di assumere l'impegno solenne per poter esercitare la professione forense, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012.

Ammessi a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica, ripetono la seguente formula:

*"Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".*

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, giusta separati verbali, il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara gli Avv.ti **Caradonna Domenica** e **Gervasi Fabio**, come sopra generalizzati, investiti delle funzioni di Avvocato.

**Si dà atto che alle ore 14,25 entra in aula il Consigliere Avv. Mario Serraino Drago e che pertanto risultano presenti n. 10 consiglieri.**

§ **Passando al diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (ASSOCIAZIONE CODICI):** alle ore 14.30 viene introdotto nell'aula consiliare l'Avv. =====, in qualità referente per ===== dell'Associazione Codici, per fornire chiarimenti su alcune informazioni contenute nell'articolo del 14 gennaio 2017 pubblicato sulla pagina di cronaca del quotidiano di informazione on line Alqamah dal titolo "*Anfe, l'associazione Codici pronta a sostenere dipendenti e corsisti*" riguardante la recente inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il citato ente di formazione professionale.

Il Consiglio sentito l'avv. ===== giusto separato verbale, rinvia ad una prossima seduta ai fini di eventuali approfondimenti.

**§ Passando al ventesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):**

- Il C.N.F., con nota del 10/2/2017, ha trasmesso il programma dell'edizione 2017 di EAC che si svolgerà nei gg. 29 e 30 marzo 2017 presso il Centro Congressi Frentani a Roma. Il Consiglio ad unanimità delibera di autorizzare a partecipare il Presidente ed invita a partecipare uno dei dipendenti e ciò in relazione ai temi trattati. Dispone che la segreteria provveda alla prenotazione dei biglietti aerei ed autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- L'Avv. Baudo Fabrizio ha manifestato il proprio interesse a far parte della rete dei referenti della Commissione "LAB@vvocaturagiovane e progetti per gli Avvocati" presso il Consiglio Nazionale Forense. La coordinatrice della Commissione ha richiesto una pronuncia del C.O.A. per la nomina di un terzo referente dell'Ordine, oltre quelli già designati dal Consiglio Avv. Pugliesi Tiziana e Avv. Montericcio Giuseppina. Il Consiglio accoglie la richiesta dell'Avv. Fabrizio Baudo disponendo la comunicazione della presente decisione al CNF.

- La Scuola Superiore dell'Avvocatura, con nota 02/03/2017, ha comunicato che il prossimo 11 aprile 2017 presso la sede amministrativa del C.N.F. si terrà un incontro dei gruppi di lavoro denominati Laboratori delle Scuole Forensi. Al contempo si invitano coloro che fossero interessati a far parte dei gruppi di lavoro a segnalare la loro disponibilità. Il Consiglio valutata l'importanza dei temi trattati delega alla partecipazione l'avv. Mario Serraino Drago.

- Il C.N.F., con circolare N. 4-C del 3/3/2017, ha comunicato di avere approvato le modifiche all'art. 11 (Doveri del difensore d'ufficio) del regolamento per le difese d'ufficio. Il Consiglio prende atto e ne dispone pubblicazione sul sito.

- Il C.N.F., con nota del 7/3/2017, ha trasmesso la segnalazione inviata ai Presidenti delle Corti di Appello dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24492/2016secondo la quale *"la facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore anche in misura dimezzata rispetto ai parametri, incontra il limite dell'art. 2233 comma 2 C.c., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione"*. Il Consiglio prende atto.

- Il C.N.F., con nota del 7/3/2017, ha trasmesso la richiesta inviata dal Presidente del C.N.F. al Ministro della Giustizia per la costituzione di un Tavolo di lavoro in tema di patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio prende atto.

**§ Passando al ventunesimo punto posto all'O.d.G. (CAMERA PENALE DI TRAPANI):**

- Con nota del 20/2/2017, la Camera Penale di Trapani ha trasmesso il bando della seconda edizione del premio "Avvocato Giuseppe Corso" organizzato in collaborazione con il Lapec di Trapani, col patrocinio dell'Unione delle

Camere Penali italiane e del Lapec Nazionale, chiedendo il patrocinio del COA di Trapani e la concessione di un contributo economico per la costituzione della provvista del premio. Il Consiglio approva l'iniziativa e stanziava un contributo pari ad euro 500,00 ed autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**§ Passando al ventiduesimo punto posto all'O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE):**

- Il Coordinatore del neo costituito Organismo Congressuale Forense, con nota del 03/03/2017, ha convocato per il giorno 17 marzo 2017 l'assemblea dei Presidenti dei COA per discutere e deliberare sul seguente odg: approvazione bilancio preventivo 2017 ai sensi dell'art. 7 co 1° dello statuto approvato a Rimini nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il Presidente Avv. Umberto Coppola.

**§ Passando al ventitreesimo punto posto all'O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO):**

- - La Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, con nota del 20/02/2017, ha richiesto il parere, ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.Lgs n° 92 del 31/05/2016, per la dott.ssa Angela Cardella, già vice procuratore onorario in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e trasferito con D.M. 11/12/2014 alla Procura della Repubblica presso il Marsala - immissione in possesso in data 05.1.2015. Il Consiglio dà mandato al Consigliere Segretario di riscontrare la richiesta con parere positivo.

**§ Passando al ventiquattresimo punto posto all'O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI):**

- Protocollo d'intesa con il Tribunale a tutela della gravidanza e della maternità in relazione all'esercizio della professione forense. Il Consiglio, preso atto del parere positivo dei componenti la Commissione Pari opportunità del COA, approva il contenuto e delega il Presidente e l'avv. Montericcio per la sottoposizione alla Presidenza del Tribunale ai fini della sottoscrizione.

- Il Consiglio dell'Ordine, ritenuto che molti iscritti continuano a segnalare inescusabili ritardi nelle liquidazioni e nei successivi adempimenti amministrativi relativamente ai procedimenti in materia civile pendenti e definiti del Tribunale di Trapani, ritenuto che analoghe segnalazioni, seppur in misura inferiore, pervengono anche con riferimento alle liquidazioni e successivi adempimenti nei processi penali, rilevato che le precedenti note di questo Consiglio non hanno sortito il riscontro auspicato con conseguente nocumento per tutti gli avvocati che avendo prestato il proprio patrocinio in favore di una parte non abbiente non hanno visto ad oggi corrisposti gli onorari dovuti per l'opera svolta.

Per quanto ritenuto e rilevato Il COA, prima di dare corso ad ulteriori iniziative dispone inviarsi copia per estratto dell'odierno verbale al Signor presidente del tribunale ed al Dirigente Amministrativo affinché possano prestare i loro

buoni uffici presso tutti i soggetti competenti nell'ambito del procedimento relativo alle liquidazioni degli onorari in favore dei cittadini non abbienti ammessi al beneficio del patrocinio a carico dell'Erario al fine di darvi un più veloce abbrivio.

**§ Passando al venticinquesimo punto posto all'O.d.G. (APPROVAZIONE BILANCI DELL'ORDINE):**

- Il Presidente comunica che, ===== OMISSIS===== . Per tale ragione, pur apprezzando il lavoro svolto dall'Avv. Mariella Vultaggio e nell'auspicio di un pronto rientro nelle funzioni, si rende tuttavia necessaria la sostituzione dovendosi porre in essere tutti gli atti di amministrazione (redazione e presentazione dei bilanci, convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci etc.). A tal fine propone di nominare tesoriere il Consigliere Avv. Giuseppe Scarcella.

Il Consiglio, manifestando gratitudine per il lavoro svolto dal Consigliere Avv. Vultaggio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Scarcella, ad unanimità, approva la proposta del Presidente e delibera di revocare l'incarico di Tesoriere all'Avv. Mariella Vultaggio e di nominare il Consigliere Avv. Giuseppe Scarcella, nuovo tesoriere dell'Ordine. Il Consiglio dispone la trasmissione di estratto del presente verbale al Sig. Revisore dei Conti dell'Ordine, nonché agli istituti di credito con i quali l'Ordine degli Avvocati di Trapani intrattiene rapporti contrattuali al fine di porre in essere le dovute modifiche in ordine ai soggetti abilitati alle operazioni bancarie a seguito della sostituzione sopra deliberata, nonché la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ordine.

- Approvazione assestamenti bilanci 2016. Il Consiglio il consiglio rinvia alla seduta straordinaria del 23 marzo 2017 – ore 12.30.

- Il Consiglio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 156 del 13 luglio 2016, dispone la convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e di quello preventivo 2017 per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 11,00, in prima convocazione e per il giorno 28 aprile 2017 ore 14,00, in seconda convocazione.

**§ Passando al ventiseiesimo punto posto all'O.d.G.:**

**VARIE**

- Con nota del 10/2/2017, il Sig. Tommaso Gentile ha richiesto la segnalazione di un avvocato disponibile ad assisterlo nell'ambito di un procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Marsala . Il Consiglio dispone segnalarsi Avv. Orazio Rapisarda, Avv. Massimo Gagliardo, Avv. Asta Caterina.

**PAGAMENTO RIMBORSI E FATTURE**



## **RIMBORSI**

- L'Avv. Umberto Coppola, con istanza del 15/02/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro **306,00** per la partecipazione, in qualità di delegato di diritto, alla cerimonia di Inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del Consiglio Nazionale Forense del 14/02/2017. Il Consiglio, previa astensione Avv. Coppola, autorizza il rimborso e l'emissione relativo mandato di pagamento.

- L'Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 27/02/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro **122,64** per la partecipazione, quale componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Palermo, all'incontro formativo sull'organizzazione degli uffici giudiziari, organizzato dal CSM e tenutosi in Roma nei gg. 23 e 24 febbraio 2017. Il Consiglio, previa astensione Avv. Genco, autorizza il rimborso e l'emissione relativo mandato di pagamento.

## **FATTURE**

-Fattura n° 3/PA del 13/02/2017 di O.A.S.I. s.a.s. per un importo pari ad € **122,00** (iva compresa) per convenzione annuale servizio smaltimento toner stampa esauriti – anno 2017. Il Consiglio autorizza il pagamento e l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- Fattura N. 8017034503 del 21/02/2017 di Poste Italiane s.p.a. dell'importo di € **28,06** per n. 4 telegrammi nazionali dal 01/11/2016 al 31/12/2016. Il Consiglio autorizza il pagamento e l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- Fattura n° 1/PA del 24/02/2017 della Grafiprint di Fabio Piacentino e c. S.A.S. per un importo pari ad € **170,80** (iva compresa) per stampa N. 200 carpette intestate. Il Consiglio autorizza il pagamento e l'emissione del relativo mandato di pagamento.

## **COMPENSI CONSULENTI ORDINE**

### **CONSULENTE DEL LAVORO**

- Fattura n° 1/PA del 27/02/2017 del Consulente del Lavoro Fugallo Giuseppe per un importo pari ad € **635,94** (al netto della ritenuta d'acconto) per compenso consulenza 2° semestre 2016. Il Consiglio autorizza il pagamento e l'emissione del relativo mandato di pagamento.

## **RICHIESTE CONTRIBUTI**

- L'Avv. Andrea Magaddino, in rappresentanza degli avvocati della squadra di basket composta anche dai magistrati del Tribunale di Trapani, con istanza del 27/02/2017, ha richiesto al Consiglio la concessione di un contributo economico per il patrocinio della seconda edizione, che quest'anno avrà luogo a Trapani, del torneo internazionale di basket PER NON DIMENTICARE in ricordo delle vittime del 9 aprile 2015 (giudice Fernando Ciampi e avvocato Lorenzo Claris Appiani, tragicamente uccisi all'interno del Palazzo di giustizia di Milano ) e di tutti gli avvocati e magistrati uccisi nell'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio approva l'iniziativa e stanziava un contributo fino ad euro 500 con rendicontazione delle spese.

### **PREVENTIVI**

- La ditta World Office di Grillo Pietro, dopo avere visionato la fotocopiatrice PANASONIC WORKIO 8020 in uso presso la segreteria, con nota del 06/02/2017, ha proposto per la messa in efficienza un intervento su gruppo fusore e gruppo sviluppo con sostituzione del rullo fusore superiore, lama di pulizia tamburo e filo corona di carica per un spesa complessiva di € 250,00 iva esclusa. Il Consiglio approva il preventivo ed autorizza l'intervento.

- La Falegnameria Viola, con nota del 15/6/2017, ha presentato un preventivo di spesa per la realizzazione in listellato colore ciliegio di n. 1 parete attrezzata, n. 1 mobile libreria e n. 1 mobile credenza da collocare nei locali della presidenza per un spesa complessiva di € 6.722,20 iva inclusa. Il Consiglio dispone acquisirsi nuovi preventivi.

- La Lextel s.p.a., con nota del 2/3/2017, ha trasmesso offerta per integrazione punto d'accesso PCT con il servizio "Trascrizione verbali d'udienza". Il Consiglio approva l'offerta e autorizza il Presidente alla sottoscrizione.

### **DISMISSIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE FUORI USO**

Scarico dal registro dell'inventario e conferimento alla discarica comunale dei seguenti beni non più funzionanti:

- N. 2 tastiere Logitech
- N. 1 stampante Samsung ML201R
- N. 1 distruggi documenti Followes SB99 CI
- N. 1 Fotocopiatrice UTAX CD 1020.

Il Consiglio autorizza la dismissione ed il conseguenziale smaltimento.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, prima di dichiarare chiusa la seduta, il Presidente dispone di fissare una seduta straordinaria per il giorno 23 marzo 2017, interamente dedicata alla Scuola forense Avv. Pietro Drago ed all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e Bilancio Preventivo 2017..

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00 e fissa la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 30 marzo 2017 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola